

## TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice Designato,

vista l'istanza della ricorrente Gaia Ferrara, assistita dall'avv. Carlo Conti;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

verificato - allo stato e sulla base dei documenti disponibili - che:

- la ricorrente è da considerarsi consumatore ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 12.1.2019, n. 14;
  - non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  - non risulta, ad una sommaria valutazione e fatta salva ogni diversa e più approfondita considerazione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori, aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  - ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
  - la domanda è corredata dei documenti e delle informazioni previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a), b), c) d) ed e) del d. lgs. 12.1.2019, n. 14;
  - ritenuto che la proposta di soddisfacimento del creditore ipotecario Prisma SPV s.r.l. appaia allo stato conforme alla previsione di cui all'art. 67, comma 4, CCII, riservata anche in questo caso ogni più approfondita valutazione nel prosieguo del procedimento;
  - ritenuto, pertanto, che allo stato la proposta e il piano soddisfino sotto il profilo formale i requisiti di legge;
  - rilevato che la ricorrente ha chiesto di disporre ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII la sospensione di tutte le procedure esecutive in corso — mobiliari, presso terzi e immobiliari — nonché di quelle già iscritte o comunque pendenti in fase di attivazione, e di inibire l'inizio di nuove procedure esecutive nei suoi confronti;
  - ritenuto che l'istanza sia meritevole di accoglimento in relazione alle procedure esecutive immobiliari riunite n. 284/2016 e 62/2017 R.G.E., aventi ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente dove la stessa risiede, atteso che la prosecuzione della suddetta procedura esecutiva potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, per incompatibilità con la proposta formulata che prevede il pagamento dei creditori mediante il versamento in un'unica soluzione della somma di € 30.000,00 in luogo della vendita del predetto immobile;
  - che l'istanza non sia invece accoglibile nel resto in quanto generica, non essendo state specificate le ulteriori procedure esecutive di cui viene chiesta la sospensione;
- visti gli artt. 67 e ss. CCII;

P.Q.M.

1) dispone che la proposta e il piano siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni, con avviso che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo PEC dell'O.C.C., indicato nella

comunicazione, e che ogni creditore deve comunicare all'O.C.C. il proprio indirizzo PEC e in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

2) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Asti a cura dell'O.C.C.;

3) dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, fino alla conclusione del procedimento, la sospensione delle procedure esecutive immobiliari riunite n. 284/2016 e 62/2017 R.G.E., pendenti innanzi al Tribunale di Asti.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'OCC.

Asti, 23.4.2026

Il Giudice  
Marco Bottallo